ISSN 1971-9892

Teoria della Costituzione ed etica pubblica repubblicana

fascicolo
2026/III

CONSULTA ONLINE

ANTONIO RUGGERI

12 ottobre 2026

CONSULTA ONLINE

RIVISTA GIURIDICA SCIENTIFICA DI CLASSE A - AREA 12 - ISSN 1971-9892 – FONDATORE: PROF. PASQUALE COSTANZO

ANTONIO RUGGERI

Teoria della Costituzione ed etica pubblica repubblicana

TITLE *Theory of the Constitution and Republican Public Ethics*

ABSTRACT Lo studio preliminarmente rileva la necessità di integrare reciprocamente e comporre in unità le principali teorie della Costituzione cogliendo e portando a frutto i modi con cui esse si dispongono al servizio dell'etica pubblica repubblicana cui dà voce la Costituzione stessa. Si sofferma quindi sulle più rilevanti pratiche dei pubblici poteri rispondenti ad etica, in ispecie quelle riguardanti le dinamiche della normazione e la loro composizione in sistema secondo valore, per un verso, e le altre che prendono forma in occasione delle operazioni di bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti poste in essere dai giudici. Si fa, poi, riferimento alle cause di crisi del modello, messo sotto *stress* dalle plurime e gravi emergenze del tempo presente che sollecitano l'adozione di prestazioni diffuse ispirate ai valori di solidarietà e di fedeltà alla Repubblica (e, per ciò stesso, eticamente ispirate), a beneficio in particolare delle persone maggiormente vulnerabili ed esposte. Infine, ci si chiede se l'etica repubblicana sia, o no, ancora viva e vegeta.

The study begins by highlighting the need to integrate and reconcile the main theories of the Constitution into a coherent whole, identifying and drawing upon the ways in which they serve the republican public ethics embodied in the Constitution itself. It then examines the most significant practices of public authorities that conform to ethical principles, particularly those concerning the dynamics of law-making and the value-oriented organization of legal norms into a coherent system, on the one hand, and those arising from the balancing of constitutionally protected interests undertaken by the judiciary, on the other. The study subsequently addresses the causes of the crisis affecting this model, which is being placed under considerable stress *by the multiple and serious emergencies of our time. These challenges call for widespread action inspired by the values of solidarity and loyalty to the Republic—and, therefore, grounded in ethical principles—particularly for the benefit of the most vulnerable and exposed individuals. Finally, the study raises the question of whether republican ethics is still alive and flourishing.*

KEYWORDS Teorie della Costituzione; Etica pubblica repubblicana; Bilanciamento degli interessi costituzionali; Solidarietà e fedeltà alla Repubblica; Crisi del costituzionalismo

Theories of the Constitution; Republican Public Ethics; Balancing of Constitutional Interests; Solidarity and Loyalty to the Republic; Crisis of Constitutionalism

AUTHOR Professore emerito di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Messina.

Intervento alla Giornata di studi su *Etica e diritto costituzionale*, nell'ambito delle Giornate di *Etica giuridica* organizzate dalla Rivista *Etica e giustizia*, Messina 8 ottobre 2026. Ho avuto modo di anticipare alcuni concetti, qui ripresi e ulteriormente precisati, nel mio *Macroverità e microverità costituzionali*, in Diritti fondamentali, 2/2026, 2 luglio 2026, 300 ss.

* * *

SOMMARIO 1. Il necessario sincretismo metodologico nello studio delle teorie della Costituzione, al servizio dell'etica pubblica repubblicana, la cui forma eminente di espressione positiva si ha per il tramite dei principi fondamentali dell'ordinamento. – 2. Macroverità e microverità costituzionali. – 3. La conversione di una macroverità in microverità, e viceversa. – 4. Le pratiche dei pubblici poteri rispondenti ad etica costituzionale, con specifico riguardo a quelle di normazione ed al loro comporsi in "sistema", secondo valore. – 5. L'ispirazione ad etica delle operazioni di bilanciamento tra beni della vita costituzionalmente protetti poste in essere dai giudici, nonché delle relazioni tra gli ordinamenti appartenenti alla grande "famiglia" delle liberal-democrazie. – 6. Il modello sotto *stress*, per effetto delle plurime e gravi emergenze che affliggono il tempo presente, e la conseguente, marcata sottolineatura dell'impellente bisogno di pratiche espressive di solidarietà e fedeltà alla Repubblica, ovverosia eticamente ispirate, da parte di quanti hanno la possibilità di porle in essere, a beneficio delle persone maggiormente vulnerabili ed esposte. – 7. L'etica repubblicana è ancora viva e vegeta?

1. Il necessario sincretismo metodologico nello studio delle teorie della Costituzione, al servizio dell'etica pubblica repubblicana, la cui forma eminente di espressione positiva si ha per il tramite dei principi fondamentali dell'ordinamento

Il rapporto intercorrente tra i termini di cui si compone il titolo della riflessione che ora si avvia rimanda al problema preliminare concernente il modo o i modi con cui entrambi sono intesi.

Muovo da un dato che mi pare possa considerarsi ormai acquisito; ed è che una teoria – qui, specificamente, quella della Costituzione – ha ragion d'essere se (e in quanto) serva a qualcosa, in ispecie alla pratica giuridica, in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni, più (e prima ancora) che alla mera speculazione di ordine astratto. D'altronde, secondo l'aureo insegnamento del fondatore della Scuola giuridica messinese, S. Pugliatti, che peraltro si rifaceva con originali svolgimenti ricostruttivi alla sapienza giuridica romana, il diritto è essenzialmente "scienza pratica"[1].

Risulta così subito chiaro il rapporto di strumentalità che lega il primo termine al secondo. Disponendosi, infatti, alla massima affermazione possibile, alle condizioni oggettive di contesto, dell'etica pubblica repubblicana[2], la teoria della Costituzione, intesa nell'accezione composita di cui si dirà a momenti, si offre naturalmente, al fine di dare l'ottimale organizzazione della comunità politica cui si riferisce, in ispecie dello Stato (ma, a mia opinione, non di esso soltanto[3]), nonché di

[1] *La giurisprudenza come scienza pratica* (1950), ripubblicato in *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano 1978, 101 ss.

[2] Ho avuto già modo di svolgere alcune notazioni a riguardo dei modi con cui l'etica in parola può essere fatta valere nel mio *Costituzione, giustizia costituzionale, etica pubblica repubblicana*, in *Etica e giustizia*, 2/2025, 353 ss. I rilievi in questa sede svolti richiedono, nondimeno, di essere ora riconsiderati alla luce di quelli qui esposti.

[3] Tralasciando riferimenti storici ad esperienze risalenti nel tempo (persino all'antichità greca e romana) e restando all'oggi, per una nozione larga di Costituzione e di diritto costituzionale, che ha riguardo al modo con cui è dato giuridico rilievo all'essenza dell'una e dell'altro che – come si dirà a momenti – negli ordinamenti di tradizioni liberali risulta dal riconoscimento dei diritti fondamentali, documenti normativi materialmente costituzionali sono altresì le Carte dei diritti venute alla luce in seno alla Comunità internazionale. È vero che fa difetto l'organizzazione dei pubblici poteri ma, per un verso, le Carte in parola si giovano degli apparati esistenti in seno agli Stati in vista della loro affermazione, avendo pertanto svolgimento per il tramite delle disposizioni, costituzionali e non, riguardanti il funzionamento degli apparati

dar modo ai più diffusi ed avvertiti bisogni emergenti dal corpo sociale di avere l'ottimale appagamento possibile, alle condizioni oggettive di contesto.

Queste prime notazioni di ordine generale, pur nel carattere largamente approssimativo che è loro proprio, danno conferma del fatto che non v'è una sola teoria della Costituzione, quale che essa sia, che possa fregiarsi del titolo esclusivo di porsi come vera o giusta e, per ciò stesso, utile alla pratica giuridica. Come si è tentato di mostrare in altri luoghi[4], sia pure con riferimento ad un'organizzazione diversa da quella statale (e, segnatamente, all'Unione europea) ma con considerazioni a mia opinione suscettibili di generale valenza, si richiede piuttosto un sincretismo metodologico nello studio della Costituzione, dal momento che ciascuna delle principali teorie fin qui prospettate che l'hanno ad oggetto coglie nel segno e mette a fuoco una parte del tutto, mentre quest'ultimo può essere visto e rappresentato come si conviene solo a mezzo di una osservazione posta in essere da plurimi angoli visuali e mettendo appunto assieme gli esiti teorici raggiunti da ciascuno di essi. Solo in tal modo, insomma, può aversi una sorta d'immagine a tutto tondo, tridimensionale, della Costituzione, conseguente all'apporto di materiali e schemi qualificatori offerti dalla teoria normativistica, da quella istituzionale o istituzionistica e, infine, dalla teoria assiologico-sostanziale.

Se ne ha che la Costituzione è, a un tempo, un insieme di norme fondamentali che regge una comunità politica che si organizza al fine di darsi un assetto parimenti fondamentale, alla luce ed al servizio dei valori essi pure fondamentali in nome dei quali si è costituita e aspira a durare nel tempo, trasmettendosi da una generazione all'altra.

Nello scenario teorico qui appena abbozzato nei suoi tratti maggiormente marcati ed espressivi, il riferimento ai valori acquista centralità di rilievo. Circoscrivendo ora, per brevità, l'esame al nostro ordinamento, è in nome degli stessi che, infatti, in un dato momento storico si è svolta la lotta condotta dalle forze politico-sociali avverso il regime preesistente e che ha determinato l'abbattimento di quest'ultimo, ponendosi al contempo le basi per la edificazione del nuovo ordine

---

suddetti ed inveramento nell'esperienza in ispecie per mano dei giudici; per un altro verso, poi, la CEDU fa capo – come si sa – al Consiglio d'Europa, mentre la Carta dei diritti dell'Unione europea dispone, in aggiunta a quelli statali, dell'apparato proprio dell'Unione stessa al fine di farsi valere. A sua volta, quest'ultima, pur essendo ad oggi partecipe di un processo d'integrazione interna ancora immaturo (cfr. F. SEVERA, *Il fatto dell'integrazione. Trasformazioni costituzionali nello spazio giuridico europeo*, Giappichelli, Torino 2025), ha già raggiunto – a me pare – un grado di avanzamento verso la meta, il cui rilievo non può essere sottostimato o, peggio, taciuto, malgrado le perduranti tensioni e contraddizioni che ne segnano il sofferto e non lineare cammino, sì da potersi giustificare l'analisi e lo studio dell'organizzazione e delle dinamiche che la connotano dal punto di vista e con gli schemi qualificatori propri del diritto costituzionale, ovviamente assoggettandoli a sostanziali adattamenti al fenomeno (ieri comunitario ed oggi) "eurounitario" – come a me piace chiamarlo – nel suo complesso (ragguagli, volendo, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, L. TRUCCO, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*[7], Giappichelli, Torino 2026, ed *ivi*, part., il cap. I, a mia cura, dal titolo *Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l'Europa unita*). È pur vero, nondimeno, che si danno segni inquietanti di un possibile sfilacciamento interno, quali la crescita vistosa di movimenti politici antieuropeisti in alcuni Paesi appartenenti all'Unione; e, però, quest'ultima e, ancora prima, le Comunità che ne hanno preceduto e preparato l'avvento hanno pur sempre dimostrato di possedere risorse interne formidabili alle quali attingere e tornare così a progredire lungo la via dell'integrazione.

[4] … tra i quali, il mio scritto da ultimo cit. Cfr. al punto di vista qui manifestato quello degli autori dei contributi al Seminario su *Il metodo del diritto costituzionale fra interdisciplinarità e transdisciplinarità*, svoltosi a Catania il 15 maggio 2026, i cui Atti possono vedersi in *Osservatorio AIC*, 1/2026, 11 agosto 2026.

repubblicano e il varo della sua legge fondamentale. Tutti gli enunciati di quest'ultima, quale più quale meno, danno voce all'etica pubblica repubblicana, con particolare intensità e vigore quelli espressivi di principi fondamentali, in minor misura i restanti.

Questione assai complessa, alla quale tuttavia qui non può riservarsi più di un rapido cenno, è quella concernente le modalità e i criteri idonei al riconoscimento dei principi fondamentali, in ispecie di quelli di cui non si ha esplicito riscontro nella Carta, quale quello della separazione dei poteri, la cui attitudine a concorrere a fare le basi portanti dell'edificio repubblicano risulta nondimeno provata e, con essi, a comporre pertanto l'etica pubblica repubblicana qualificandone l'essenza. Non si trascuri, infatti, che il criterio dell'autoqualificazione possiede un valore meramente indiziario, comunque non risolutivo, come d'altronde è avvalorato dal richiamo appena fatto al principio della separazione dei poteri. Occorre, piuttosto, prestare rilievo alla sostanza racchiusa negli enunciati, nella quale si specchia nel modo più autentico e genuino il patrimonio assiologico ereditato dal potere costituente e gelosamente custodito nella Carta costituzionale.

2. Macroverità e microverità costituzionali

Certo si è, ad ogni buon conto, che è solo attingendo all'etica pubblica repubblicana che si coglie ed apprezza il modello ideale di società e di Stato delineato dalla Costituzione, allo stesso tempo dovendosi fare costante riferimento alla vicenda storica che ha portato alla caduta del passato regime autoritario ed all'avvento del nuovo ordine costituzionale. E non può farsi passare qui sotto silenzio che quest'ultimo è, nel suo insieme, profondamente nuovo, pur rinvenendosi tracce di istituti a volte anche assai risalenti, nella parte organizzativa come pure in quella sostantiva.

Basti solo pensare, per fare ora solo i primi esempi che vengono in mente, per il primo aspetto, alla controfirma ministeriale sugli atti del Capo dello Stato che – come si è tentato di mostrare altrove[5] – ha origini molto risalenti nel tempo che affondano le loro radici nell'antichità classica e, prima ancora, nell'Egitto dei faraoni, e, per il secondo aspetto, al riconoscimento dei diritti di libertà di prima generazione, a partire dalla libertà personale e da quella di manifestazione del pensiero, anche se ovviamente ben diverse sono le garanzie oggi apprestate ai diritti fondamentali rispetto a quelle d'un tempo[6].

Nuovo è, tuttavia, l'insieme dei diritti in parola e, ancora più largamente, dei valori qualificanti la Repubblica, gli uni e gli altri componenti un fascio internamente inscindibile, con la conseguenza che il venir meno ovvero la sostanziale menomazione anche di uno solo degli elementi di cui essi constano ridonda fatalmente in un *vulnus* irreparabile per i restanti, comportando il crollo delle fondamenta stesse su cui si regge l'ordine repubblicano.

[5] … nel mio *Struttura costituzionale del Governo e "ragioni" della controfirma del* Premier, in *Quad. cost.*, 2/1982, 329 ss.

[6] Sulla nozione di garanzia e il ruolo giocato dagli organi chiamati ad esercitare la relativa funzione, v., di recente, l'*Editoriale* di A. POGGI, *Le garanzie dell'ordinamento repubblicano. Riflessioni a margine degli Ottanta anni della Repubblica*, in federalismi.it, 17/2026, 18 giugno 2026, IV ss.

La novità di cui ora si discorre costituisce – piace a me dire – una *"macroverità" costituzionale* (ovviamente, qui intesa in senso laico e non trascendente[7]), espressiva del risoluto ed incondizionato disprezzo per il modello di Stato autoritario affermatosi con il fascismo: una verità, questa, dunque, incontrovertibile all'interno della cornice propria di uno Stato e di una comunità che hanno ritrovato a gustare il sapore della libertà perduta durante il ventennio[8]. Incontrovertibile, dal momento che non si ammette (e non può ammettersi) dissenso alcuno da parte degli operatori istituzionali così come della società governata nel suo insieme in merito all'essenza stessa dell'ordine repubblicano e della Costituzione che lo stabilisce, l'uno e l'altra aventi una naturale ed irriducibile vocazione antiautoritaria, ripudiando l'ispirazione ideologica, i simboli, le pratiche proprie del passato regime: una verità, questa, che dunque vuole trasmettersi integra da una generazione all'altra, in quanto espressiva della nostra identità costituzionale, assiologicamente qualificata. Ciò che, poi, più importa, ai fini della pratica giuridica e delle sue esigenze, è che la verità in parola illumina ed orienta i processi interpretativi riguardanti i singoli enunciati (ancora una volta, con maggiore evidenza e in più rilevante misura quelli espressivi dei principi fondamentali, dei quali, ancora prima, illumina ed orienta la ricerca), portando a privilegiare, tra i loro plurimi significati astrattamente possibili, quello o quelli che, nel modo più diretto ed immediato, si fanno ricondurre alla matrice storica suddetta.

Per dirla in breve: che l'ordine costituzionale nella sua interezza si ponga in frontale ed irriducibile opposizione nei riguardi del regime fascista e, più largamente, di ogni regime autoritario è fuor di dubbio, è appunto una verità indiscutibile, che poi si specifica ed articola in altre verità della sua stessa specie che con la prima condividono il marchio genetico identificante. Tale è, ad es. quella per cui la Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali della persona che, *proprio per essere tali*, sono inviolabili, nonché l'altra per cui la sovranità è distribuita tra più centri istituzionali, in seno all'apparato centrale dello Stato come pure tra quest'ultimo e gli altri enti territoriali di cui si compone la Repubblica, Regioni in testa. Che sia, insomma, ripudiato il modello anteriore caratterizzato dalla concentrazione del potere nella figura del Capo è fuor di dubbio[9], è una "macroverità" appunto, risultando per questo verso ben saldo il filo che unisce il modello di ordine repubblicano a quello di Costituzione mirabilmente scolpito nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti. Non a caso, d'altronde, comunemente si pensa che la sua contestazione possa aversi

[7] Ne riserva l'accezione al solo piano metafisico invece A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano 1994, spec. 123 ss.

[8] Sul carattere antifascista della legge fondamentale della Repubblica, *ex plurimis*, v. M. LUCIANI, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in *Pol. dir.*, 1991, 183 ss.; i contributi che sono in *La Lettera*, *Costituzione e neofascismo*, sul *sito AIC*, 1/2024, e, part., l'ampio ed argomentato saggio di B. PEZZINI, *Fascismo/antifascismo: l'alterità politica matrice della Costituzione repubblicana*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2025, 8 maggio 2025, 113 ss. Di recente, si è opportunamente soffermato sul carattere in parola A. SPADARO, *Conversazione sulla Costituzione della Repubblica italiana (a ottant'anni dall'elezione dell'Assemblea Costituente, 1946-2026)*, Intervista di F. Kostner, L. Pellegrini ed., Cosenza 2026, spec. 49 ss. Infine, se si vuole, può vedersi anche il mio *Editoriale* dal titolo *L'antifascismo della Costituzione*, in questa *Rivista*, 21 aprile 2023.

[9] Ancora di recente, un'avveduta dottrina (M. AINIS, *Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all'inferno*, La nave di Teseo, Milano 2024) ha avvertito dei rischi connessi alla "capocrazia", come ha inteso chiamarla, una originale immagine della quale si rispecchia nella riforma Meloni del c.d. premierato elettivo, su cui si tornerà sul finire di questo studio.

unicamente in modo forzoso, comunque in tesi non nella continuità ordinamentale assiologicamente qualificata, proprio perché la negazione della verità in parola si tradurrebbe nella negazione della Costituzione nella sua interezza, per ciò che ha storicamente rappresentato e per ciò che ancora al presente nel suo insieme e per l'avvenire vuol rappresentare, ovverosia una Costituzione che ha il suo cuore pulsante nella centralità della persona umana, con i suoi diritti e doveri, la sua dignità[10].

Questa vicenda ha la sua sintetica ma qualificante espressione nei limiti alla revisione costituzionale: la nostra Carta costituzionale – si suol dire in dottrina – non è soggetta a totale rifacimento per via legale ma solo ad innovazioni che comunque non ne intacchino l'essenza, alterandone il senso complessivo[11].

La discussione è, invece, aperta in merito alle specificazioni di questa "macroverità" o – se piace dire diversamente – alle sue proiezioni in "microverità", concernenti cioè l'individuazione dei diritti fondamentali, in ispecie di quelli non espressamente nominati, e il loro regime complessivo, per un verso, e, per un altro verso, il modo concreto di distribuzione del potere, in orizzontale come pure in verticale, ovverosia – in buona sostanza – l'interpretazione degli enunciati sia dell'una che dell'altra delle parti in cui si articola il dettato costituzionale e, prima ancora, di quelli posti in testa all'intero articolato[12].

---

[10] Sul principio personalista, tra gli altri, v. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino 1997, spec. 43 ss.; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della persona*, sul *sito* dell'Associazione dei costituzionalisti, 14 marzo 2008; A. MORELLI, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in questa *Rivista*, Studi 2019/II, 18 luglio 2019, 359 ss., e, dello stesso, *Persona e identità personale*, in *Biolaw Journal*, Special issue, 2/2019, 19 dicembre 2019, 45 ss.; Q. CAMERLENGO, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in questa *Rivista*, Studi 2022/II, 15 giugno 2022, 760 ss.; R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale: rilievi critici*, in *federalismi.it*, 16/2022, 15 giugno 2022, 277 ss.; R. BIFULCO, *I diritti e i doveri costituzionali*, in *Trattato di diritto costituzionale*, a cura di M. Benvenuti e R. Bifulco, Giappichelli, Torino 2022, 25 ss.; V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in *Diritti fondamentali*, 2/2023, 21 giugno 2023, 289 ss.; C. PANZERA, *Titolarità dei diritti fondamentali e società democratica*, in questa *Rivista*, Studi 2023/II, 19 giugno 2023, 463 ss. Infine, volendo, anche il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *federalismi.it*, 17/2013, 28 agosto 2013, spec. 4 ss.

Sulla centralità della persona umana nel magistero ecclesiale, v., da ultimo, l'enciclica *Magnifica Humanitas* di Leone XIV, e, su di essa, tra gli altri commenti, quelli di T. TREU, *Primo commento alla enciclica* Magnifica Humanitas *di papa Leone XIV*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2/2026, 18 giugno 2026; G. CANZIO e D. PIANA, *L'enciclica* Magnifica Humanitas *e il giurista laico*, in *Giustizia Insieme*, 27 giugno 2026; A. D'ALOIA, nel suo *Editoriale* dal titolo *Essere umani nell'era dell'AI. Note a margine dell'Enciclica "Magnifica Humanitas" di Papa Leone XIV*, in *federalismi.it*, 19/2026, 1° luglio 2026, IV ss.; nella stessa *Rivista*, S. ATTOLINI, *L'enciclica* Magnifica Humanitas *e la governance globale dell'IA: autorità morale e normatività non coercitiva*, 24/2026, 16 settembre, 1 ss.

[11] In tema di limiti alla revisione costituzionale, per tutti, v. AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, a cura di U. Adamo, R. Caridà, A. Lollo, A. Morelli, V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, nonché J. BAQUERIZO MINUCHE, *I limiti della revisione costituzionale. Uno studio di teoria generale*, Edizioni ETS, Pisa 2024, e, più di recente, M. GALBUSERA, *La revisione costituzionale come risposta alla crisi dei diritti: tra simbolismo e tutela effettiva*, in *Diritti fondamentali*, 2/2026, 17 luglio 2026, 315 ss. Per un quadro di sintesi delle novità fin qui apportate alla Carta, v. C. FUSARO, *La Costituzione e le sue modificazioni (1948-2025)*, in *Astrid Forum*, 2/2026, luglio 2026, 157 ss.

[12] In tema di rapporti tra verità, diritto in genere e diritto costituzionale in ispecie, dopo il *Contributo per una teoria della Costituzione*, di A. SPADARO, dietro già richiamato, v. R.G. CONTI, A. RUGGERI, *Verità e diritto. Dialoghi su Costituzione, giustizia e umanità*, Editoriale Scientifica, Napoli 2026, su cui, tra gli altri, i commenti

Qui è il *punctum crucis* della questione ora discussa. Dove occorre far luogo alla ricognizione semantica di singoli enunciati o grappoli di enunciati connotati da omogeneità di oggetti e di discipline, lì è giocoforza che gli esiti interpretativi possano divergere e, se del caso, portare a ripensamenti da parte di uno stesso interprete. Occorre allora chiedersi se vi sia un modo per contenere, se non pure eliminare del tutto, le divergenze interpretative e cosa possa portare al consolidamento di talune "microverità" fino a farle durare a lungo nel tempo, grazie appunto alla loro larga o larghissima condivisione in seno al corpo sociale.

In linea di principio, l'idea che possano darsi verità irrefutabili fa a pugni con i fatti interpretativi e i loro esiti. In astratto, parrebbe infatti impossibile predicare l'esistenza di una verità omnicondivisa, a motivo del carattere essenzialmente soggettivo dell'interpretazione. Le stesse leggi d'interpretazione autentica, che rinvengono – come si sa – la loro ragion d'essere nel bisogno di assicurare la retta ricognizione semantica di uno o più enunciati fatti oggetto di incerte ed oscillanti letture, si consegnano pur sempre agli interpreti perché vi assegnino il giusto significato. Lo scarto tra disposizione e norma, insomma, parrebbe essere comunque inevitabile[13].

Tutto ciò, nondimeno, è vero al piano teorico-astratto. In concreto, la *reductio ad unum* può aversi (e, con essa, dunque rendersi possibile ragionare di una verità costituzionale che si afferma e fa valere) laddove si assista al formarsi di un diritto vivente profondamente radicato nella pratica giuridica[14]. È vero che quest'ultimo non osta all'affermazione di originali ricognizioni semantiche dallo stesso divergenti che, a volte, riescono ugualmente a farsi largo e ad affermarsi, sia pure a fatica e con non poca gradualità. Taluni indirizzi interpretativi dapprima considerati consolidati ed incrollabili possono, infatti, ugualmente andare soggetti ad aggiustamenti di vario segno e persino a radicale contestazione che, sorretta da raffinata argomentazione, riesca quindi ad affermarsi. D'altronde, così è pure per le norme consuetudinarie, a volte vigenti *ab immemorabili*, che

---

di A. Balsamo, M. De Lucia, P. Gaeta, L. Sava, G. Savagnone, M. Serio, F. Viola, tutti in *Giustizia Insieme*; inoltre, L. BOLOGNA, *Sulla rilevanza giuridica della verità nella prospettiva costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2026, 29 maggio 2026, 28 ss.; R.G. CONTI, *La verità senza luogo. Emone tra tragedia e diritto e… il ruolo della formazione dei magistrati*, in *Giustizia Insieme*, 11 giugno 2026, e S. PARISI, *Né pura né semplice: problemi della verità come (e nel) diritto costituzionale*, in *L'arte del dialogo. Liber amicorum in onore di S. Prisco*, II, a cura di F. Abbondante, C. Capolupo, M. Galdi, A.M. Nico, Editoriale Scientifica, Napoli 2026, 1763 ss. Infine, in prospettiva giusfilosofica, M. LA TORRE, *La verità del diritto senza verità. Giudice, costituzione e ragionamento giuridico*, AlboVersorio, Milano 2025.

[13] Con le precisazioni ora svolte e le altre che seguiranno, a me pare che meriti dunque di tenersi fermo l'insegnamento crisafulliano a riguardo della scissione tra disposizione e norma, nella quale peraltro si rispecchia la tipicità dei ruoli degli organi preposti alla loro produzione [diverso sul punto – com'è noto – il pensiero di M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir.*, *Ann.*, IX (2016), 391 ss., e, dello stesso, *Itinerari costituzionali della memoria*, in *Rivista AIC*, 4/2022, 9 novembre 2022, spec. 110 ss.; in senso critico, part., F. MODUGNO, A. LONGO, *Disposizione e norma. Realtà e razionalità di una storica tassonomia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; più di recente, in argomento, M. BERTOLISSI, *Potere legislativo e Ordine giudiziario tra disposizione e norma*, in *Rivista AIC*, 2/2026, 5 maggio 2026, 158 ss.].

[14] A riguardo dei modi con cui si compone ed afferma il diritto vivente, in ispecie nella sua versione costituzionale, v., tra gli altri, AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023, e B. SBORO,*Il «diritto vivente» nel giudizio incidentale Indagine sulla più recente giurisprudenza costituzionale (2017-2022)*, in *Quad. cost.*, 2/2023, 381 ss., nonché, volendo, il mio *Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e Costituzione vivente*, in *Diritti fondamentali*, 1/2024, 19 aprile 2024, 385 ss.

ugualmente si trovano esposte al loro eventuale mutamento ad opera di altre norme della loro stessa natura che si dimostrino quindi in grado di farsi valere al loro posto. Altra questione è, poi, quella relativa alla determinazione del momento a partire dal quale possa ritenersi che la nuova consuetudine, culturale o positiva che sia, abbia preso il posto della vecchia; questa, però, è cosa diversa da quella concernente il fatto in sé del possibile mutamento, che non viene appunto rinnegato ma, anzi, ulteriormente avvalorato.

Insomma, in un ordinamento anche (e soprattutto) per l'aspetto ora considerato autenticamente "pluralista", ogni voce, anche la più originale, ha diritto di potersi esprimere e, laddove risulti dotata di capacità persuasiva, riuscire a farsi largo e, infine, ad imporsi.

Non è qui, però, il punto. Ciò che solo conta è che, fintantoché una certa consuetudine interpretativa di un enunciato non venga contestata e riesca ad attrarre a sé tutti (o quasi) i consensi in atto manifestati, può dirsi che sia portatrice di verità, una "microverità" appunto, per il fatto che si ha consapevolezza del fatto che la stessa è, in via di principio, soggetta ad eventuale contestazione e, se del caso, ad essere dunque sostituita da un'altra verità della sua stessa natura.

Al riguardo, di particolare interesse è la relazione che s'intrattiene tra il diritto vivente di matrice giurisprudenziale e alcune *consuetudini culturali* – come a me piace chiamarle – di riconoscimento delle verità costituzionali che si affermano in seno al corpo sociale: una relazione internamente assai articolata e composita, a conti fatti di tipo circolare, dal momento che l'uno e le altre possono darsi (ed effettivamente si danno) mutuo sostegno ed alimento. La genesi e il radicamento del diritto vivente, specie per ciò che concerne il riconoscimento e la salvaguardia dei nuovi diritti fondamentali, a volte anticipa la venuta alla luce di un analogo orientamento in seno al corpo sociale che, radicandosi a sua volta, si traduce in un'autentica consuetudine culturale, la quale poi, per la sua parte, concorre all'ulteriore affermazione del diritto suddetto, sia pure talora con taluni non secondari aggiustamenti. Altre volte, di contro, nelle aule in cui si amministra giustizia si raccolgono ed originalmente rielaborano talune suggestioni ed indicazioni che vengono dal corpo sociale, convertendosi appunto in un diritto vivente che, a sua volta, sollecita e consolida il formarsi delle consuetudini culturali in parola, rigenerandole e – se del caso –, sia pure in parte, rinnovandole: con un moto – come si vede – circolare che non ha mai sosta e che da sé medesimo si rigenera e riafferma.

3. La conversione di una macroverità in microverità, e viceversa

Questioni di non poca complessità si pongono in relazione agli enunciati della Carta che risultano essere particolarmente esposti all'influenza esercitata in occasione della loro ricognizione semantica dagli apporti della scienza e della tecnologia. È chiaro che, in via di principio, non v'è enunciato che possa dirsi sottratto a forme varie, per modi ed intensità, d'incidenza da parte di queste ultime. Alcuni, però, lo sono vistosamente più di altri. Ancora una volta, il terreno su cui maturano le più salienti vicende riguardanti i diritti fondamentali rende numerose ed eloquenti testimonianze in tal senso. Ed è qui che la macroverità della Costituzione nel suo insieme acquista il suo pratico rilievo quale canone fondamentale idoneo ad orientare (anzi, a preorientare) la ricerca della soluzione interpretativa di volta in volta ritenuta maggiormente conducente allo scopo del

massimo appagamento possibile dei più avvertiti bisogni della persona. Che quest'ultima nel suo insieme sia infatti un valore in sé e per sé, che dà senso all'intera Carta costituzionale, venuta alla luce – come si rammentava poc'anzi – allo specifico fine di restituire all'uomo la dignità mortificata dal passato regime, è appunto fuori discussione; ed è perciò che occorre costantemente fare riferimento alla dignità della persona quale *prius* logico ed assiologico incontestabile, specie in vista della risoluzione delle più intricate e complesse questioni interpretative.

Non è qui possibile – com'è chiaro – far luogo ad una puntuale analisi delle questioni in parola, delle quali peraltro si ha riscontro praticamente in tutti gli ambiti materiali su cui maturano esperienze di vita individuale e comunitaria: da quello della salute a quello del lavoro e ad innumerevoli altri ancora.

Un particolare rilievo hanno, in ispecie, le vicende d'inizio e fine-vita, per un verso, e, per un altro verso, quelle concernenti l'ambiente e l'ecosistema. Ebbene, che nella risoluzione delle questioni che al riguardo si pongono non possa non farsi riferimento alla dignità della persona è fuori discussione; il punto è, però, che la stessa è diversamente declinata: è vista, cioè, dai sostenitori dell'una o dell'altra tesi come un punto obbligato di riferimento, se si vuole: una verità indiscutibile, pervenendosi tuttavia ad esiti ricostruttivi radicalmente contrapposti.

Così, ad es., per quanto attiene alle esperienze di fine-vita, in nome della dignità, gli uni spianano la via alla messa in atto di pratiche che portano alla morte del paziente, nel mentre gli altri vi si oppongono risolutamente, facendo notare come, in situazioni di particolare sofferenza, non sia menomata la dignità bensì la qualità della vita della persona[15].

---

[15] Per riferimenti ed indicazioni in un senso e nell'altro, nella ormai incontenibile lett., v., almeno, gli scritti di respiro monografico di C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli 2004; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano 2008; S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e, dello stesso, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Aracne, Roma 2020; P. FLORES D'ARCAIS, *Questione di vita o di morte*, Einaudi, Torino 2019; G. FORNERO, *Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria*, Utet, Torino 2020; G. VACCHIANO - F.V. TISO, *Il fine vita e la dignità del morire*, Wolters Kluwer, Cedam, Milano 2022; G. CAMPANELLI, *Obiezione di coscienza e suicidio medicalmente assistito. Esercizi di un diritto individuale o limitazione della libertà altrui*, Giappichelli, Torino 2023; altri riferimenti in AA.VV., *L'elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell'esperienza europea*, a cura di T. Cerruti, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; I. PELLIZZONE, *Alla ricerca del fondamento costituzionale della libertà di congedarsi dalla vita*, Giappichelli, Torino 2026; C. CARUSO, *La libertà dimezzata. Il «fine vita» ai tempi della polarizzazione etica*, in *Quad. cost.*, 2/2026, 363 ss.; F. VIVALDELLI, *La Corte costituzionale si pronuncia sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di aiuto al suicidio. Note a margine di Corte cost. n. 204/2025*, in *Corti supreme e salute*, 1-2/2026, 1 ss.; nella stessa *Rivista*, v. L. EUSEBI, *I paletti ribaditi dell'aiuto al suicidio. Nota a Corte cost. 23 giugno 2026, n. 152*, 31 ss.; A. LO CALZO, *La Corte definisce l'assetto delle competenze legislative regionali in tema di fine vita, tra punti fermi e (alcune) incertezze argomentative (Nota a Corte cost. 29 dicembre 2025, n. 204)*, in *Osservatorio AIC*, 5/2026, 1° settembre 2026, 163 ss.; G. PAPA, *Suicidio medicalmente assistito e servizio sanitario nazionale: competenze, limiti e attuazione dei principi della Corte costituzionale*, in *Forum* di *Quad. cost.*, 2/2026, 8 settembre 2026, 252 ss.; M. ESPOSITO, C.D. LEOTTA, *Perché non è vero che la legge regionale dell'Emilia Romagna sul suicidio assistito dà attuazione alla giurisprudenza costituzionale sul fine vita*, in *Centro studi Livatino*, 17 settembre 2026; A. CANDIDO, *Il regionalismo condizionato del fine vita dopo le sentenze nn. 204 del 2025 e 148 del 2026. Il caso della Regione Emilia-Romagna*, in *Dir. reg.*, 2/2026, 26 settembre 2026, 283 ss.; M. TOMASI, *L'effettività dei diritti alla fine della vita: una cartografia critica dei percorsi normativi*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2026, 455 ss. In prospettiva penalistica, v., almeno, L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul*

Il punto è molto interessante: mostra infatti che, una volta contestualizzata, una macroverità, qual è appunto quella della centralità della persona avente il suo cuore pulsante nella sua dignità, può convertirsi in microverità fatte oggetto di trattamento diverso, persino radicalmente opposto.

Se ci si pensa, ciò sta a significare che si danno affermazioni eticamente ispirate che, fino ad un certo punto, appaiono essere omnicondivise; oltre una certa soglia, però, divergono fino ad allontanarsi del tutto l'una dall'altra. Man mano, insomma, che si scava sempre più a fondo nel campo materiale coperto dalla disciplina costituzionale[16], parrebbe che la macroverità si converta in microverità non riducibili ad unità significante.

Così, dando svolgimento ad alcune indicazioni sopra accennate, che si diano diritti fondamentali è fuori di dubbio, quali siano quelli privi di riscontro testuale è invece discusso. E, ancora, che la libertà personale sia inviolabile è certo; in cosa però essa consista o, meglio, quali possano essere alcune sue espressioni, specie nel presente contesto segnato dallo sviluppo della scienza e della tecnologia, è oggetto di animate controversie. Eppure, ancora una volta, un effetto unificante può essere esercitato dal formarsi di talune linee interpretative via via sempre più marcate, fino a tradursi in un autentico diritto vivente, nel suo fare tutt'uno con quelle consuetudini culturali emergenti dal corpo sociale, cui si è sopra fatto cenno. In tal modo, una iniziale microverità può cedere il posto ad una macroverità che con il tempo si riafferma e consolida.

Il tempo può esercitare un ruolo considerevole sia in un senso che nell'altro, tanto cioè nel verso del ripensamento di una verità dapprima indiscussa quanto nell'altro, opposto, del suo ulteriore radicamento[17].

4. Le pratiche dei pubblici poteri rispondenti ad etica costituzionale, con specifico riguardo a quelle di normazione ed al loro comporsi in "sistema", secondo valore

Ferma, dunque, restando la macroverità di una Repubblica che ha la sua ragione d'essere nel ripudio di ogni forma di autoritarismo, si tratta quindi di chiedersi quali comportamenti dei pubblici poteri per un verso, dei componenti la comunità per un altro, possano, al di là di ogni ragionevole dubbio, considerarsi quale lineare svolgimento di siffatta premessa che è, a un tempo assiologica, normativa e istituzionale, sì da potersi qualificare come espressivi di etica pubblica repubblicana e,

---

ruolo della laicità nell'esperienza penalistica, Giappichelli, Torino 2008, e, ora, R. D'ANDREA, *Dal dovere di vivere al diritto alla vita. Verso uno spazio giuridicamente tutelato per le scelte di morte*, Giappichelli, Torino 2026.

[16] A riguardo di come la materia costituzionale possa (e debba) essere intesa, indicazioni possono aversi dal mio *La "materia" costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull'una e sugli altri (profili storico-teorici)*, in Rivista AIC, 4/2017, 12 dicembre 2017.

[17] Sul rilievo del tempo per il diritto e l'esperienza costituzionale, rammento qui solo uno scritto del mio compianto Maestro che, a mia opinione, non ha ancora perduto freschezza: v., dunque, T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Giuffrè, Milano 1978, 783 ss., nonché in ID., *Opere*, I, *Teoria generale*, Giuffrè, Milano 2000, 477 ss. V., inoltre, utilmente i contributi di AA.VV., *La democrazia lenta. Il fattore tempo nella decisione parlamentare*, a cura di F. Fabrizzi e F. Severa, Giappichelli, Torino 2026, con specifica attenzione ai tempi dei processi decisionali che prendono forma nelle aule parlamentari.

perciò, conducenti al fine dell'ulteriore radicamento di quest'ultima e, con essa, dell'integra trasmissione nel tempo del modello di società e di Stato voluto dal Costituente.

Non si tratta – si badi – di stabilire se alcune pratiche, giuridiche e non, siano pienamente rispettose della Carta, dal momento che gli enunciati di cui quest'ultima si compone si prestano – come si è venuti dicendo – a plurime ricognizioni di senso, perlomeno fintantoché alcune letture non riescano a coagulare su di sé un larghissimo e pressocché universale consenso. Si tratta solo di fissare, da una prospettiva di ordine generale, alcuni punti fermi, dei quali possano quindi aversi plurimi svolgimenti, in ragione delle congiunture e delle più pressanti esigenze che in esse si affermino.

Così, in relazione ai pubblici poteri e avuto specifico riguardo all'operato del legislatore, è fuor di dubbio (è, appunto, una "macroverità") che, in nome ed al servizio del valore democratico con cui, non per mero accidente, si apre il libro costituzionale, sia rispondente all'etica repubblicana la più larga partecipazione delle formazioni sociali e degli enti, territoriali e non, in cui si articola la Repubblica, alla formazione delle leggi (e, in genere, degli atti di normazione) dello Stato; ed è chiaro che, con i dovuti adattamenti, quest'esito non può non valere altresì per la dimensione regionale e, in genere, per ogni livello istituzionale in cui si svolgono i processi di produzione normativa[18].

La soluzione appena accennata si presta ad un ulteriore ampliamento della prospettiva, non circoscrivendosene il rilievo al solo piano formale-procedimentale bensì, ancora di più, valendo a quello sostanziale. È innegabile che le regole di diritto, a partire appunto da quelle contenute nelle leggi, abbiano (e debbano avere) un naturale preorientamento di scopo, servire cioè, ciascuna per la propria parte e soprattutto tutte assieme, a tradurre nei fatti il modello di società e di Stato vagheggiato dal Costituente, e, dunque, in breve, a: concorrere a creare spazi sempre più larghi di libertà, combattere risolutamente ogni forma di diseguaglianza e di discriminazione, dar voce alle minoranze di ogni specie e colore, particolarmente a quelle che ad oggi risultano essere afone, e garantire loro il rispetto al quale hanno diritto, dare accoglienza e ristoro a quanti approdino presso le nostre coste alla disperata ricerca di condizioni di vita dignitose che non hanno avuto e non possono avere in patria, rendere sempre più funzionale l'amministrazione in ogni sua articolazione ed espressione, al servizio di quanti ad essa si rivolgano per l'appagamento di un proprio interesse, e via dicendo.

Certo, gli operatori, in ispecie i garanti, a vario titolo chiamati a verificare se tutto ciò davvero si abbia o no, possono variamente determinarsi, dal momento che – come si è venuti dicendo – la macroverità può essere specificata da microverità soggette a plurimi apprezzamenti. Tuttavia, laddove l'operatore di turno reputi che una legge (e una fonte di diritto in genere) si faccia portatrice di una disciplina maggiormente vicina ai valori fondamentali positivizzati, visti nel loro fare "sistema", rispetto ad altra legge (e fonte) che alla prima segua nel tempo e vi si contrapponga, non può che trarne le lineari, necessarie conseguenze: assumere, cioè, che il fatto abrogativo non

[18] Della partecipazione popolare quale "qualità" espressiva della pregevolezza, assiologicamente qualificata, degli atti di produzione giuridica ho discorso nel mio primo scritto monografico in tema di fonti, risalente ad ormai quasi mezzo secolo addietro: v., dunque, volendo, il mio *Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative*, Giuffrè, Milano 1977, spec. 240 ss.

sia lecito, ribaltando la presunzione che, nell'assunto del fisiologico sviluppo dell'ordinamento nel tempo, gioca a suo favore e, dunque, attivarsi per far valere la "copertura" di valore di cui, a suo dire, gode la fonte (*rectius*, la norma) anteriore.

Questa conclusione può, a mia opinione, valere persino con riferimento alla successione di atti in via di principio gerarchicamente ordinati: volendosi appunto tenere ferma l'idea della esistenza di limiti alla revisione costituzionale, l'antinomia tra gli atti in campo ridonda in una (in tesi, inammissibile) incisione della norma costituzionale assiologicamente qualificata e, dunque, idonea a dare la "copertura" suddetta[19].

È questa la ragione per cui l'intera ricostruzione del sistema delle fonti – com'è usualmente chiamato – si converte e risolve, a mia opinione, in un *sistema di norme* che si fa ed incessantemente rinnova *secondo valore*[20]. Non v'è (e non può esservi) alcuna esperienza giuridicamente rilevante che non debba essere riguardata e qualificata in prospettiva assiologicamente orientata, per la elementare ragione che i valori fondamentali stanno a base dell'intero ordine giuridico e della società che ne è governata, giustificano l'uno e l'altra, si pongono quale il fine e il confine di ogni attività storicamente data.

Assumere, di contro, con la comune opinione, che le regole di diritto si compongano in sistema, in buona sostanza, in base alla forma di cui si rivestono gli atti che le producono è, a mio modo di vedere, un'autentica *contradictio in adiecto*, equivalendo ad affermare che le dinamiche della normazione possano risultare innaturalmente separate dai valori fondanti la Repubblica e, perciò, trascurando il dato elementare e di comune esperienza secondo cui la disciplina di organizzazione, al pari peraltro della stessa disciplina sostantiva di cui alla prima parte della Carta, prende luce, orientamento, fine dai valori suddetti e, per ciò stesso, dai principi fondamentali dell'ordinamento che ne sono la prima, diretta e maggiormente qualificante espressione.

---

[19] Se, poi, entrambe le norme in conflitto dovessero considerarsi dotate di "copertura" assiologicamente qualificata, la soluzione dell'antinomia si sposterebbe di piano, coinvolgendo le stesse norme che danno la "copertura" in parola, richiedendo pertanto di essere composta a mezzo della tecnica usuale del bilanciamento secondo i casi, ricercando sintesi ottimali idonee a portare all'affermazione della Costituzione come "sistema" di valori fondamentali positivizzati.

[20] Una sintetica illustrazione della composizione delle norme in sistema può, volendo, vedersi nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*[5], Giappichelli, Torino 2009. La ricostruzione metodico-teorica favorevole al transito dal *sistema delle fonti* ad un *sistema di norme secondo valore* ha, ancora di recente, ricevuto l'autorevole avallo di P. PERLINGIERI, *La ragionevolezza nel sistema giuridico italo-europeo*, ESI, Napoli 2026, part. 128, laddove è la limpida affermazione secondo cui "una fonte di rango inferiore, come una consuetudine locale, ma attuativa di un principio di valenza superiore, soprattutto costituzionale, deve essere applicata a preferenza di una diversa fonte, di livello ordinario, che fosse in contrasto con la prima".

La contraria opinione, secondo cui sarebbe possibile (e, anzi, necessario) discorrere di un sistema delle fonti, può vedersi, ancora di recente, argomentata in modo ora più ed ora meno esplicito in molti dei contributi che sono in *La forma delle fonti, la sostanza dei diritti. È possibile una "teoria delle fonti" nella pluralità delle "Carte dei diritti"?*, a cura di A. Arcuri e A. Morrone, in *Annali di diritto costituzionale*, Bologna University Press, Bologna 2026, part. in quelli di A. CARDONE, *Una "teoria delle fonti" non solo e possibile, ma è anche necessaria*, 73 ss., e V. MARCENÒ, *Perchè è ancora necessario avere (e difendere) una teoria delle fonti*, 215 ss. Sul rilievo della forma delle fonti molto importante è A. ARCURI, *La forma delle fonti. La problematica del potere normativo nello Stato membro dell'Unione europea*, Bologna University Press, Bologna 2024, del quale v. anche *La penna e la spada. Il (plus-)valore della "forma" delle fonti del diritto*, nel vol. coll. sopra cit., 49 ss.

Singolare ai miei occhi poi appare il fatto che il criterio formale sia posto a base della sistemazione dell'intero ordine giuridico, pur se con talune eccezioni di cui subito appresso si dirà, mentre sia risolutamente abbandonato per ciò che attiene al modo di vedere (e distinguere tra di loro) gli enunciati della Carta costituzionale, dal momento che alcuni, in quanto espressivi dei principi fondamentali dell'ordinamento, sono comunemente considerati idonei a resistere ad eventuali innovazioni con leggi di forma costituzionale[21], diversamente da altri che invece possono soggiacervi. E ciò, malgrado tutti appartengano al medesimo documento normativo e si rivestano perciò della stessa forma, ponendosi comunque quale espressione immediata e genuina del potere costituente. Non meno singolare è, poi, il fatto che si danno non poche esperienze giuridicamente rilevanti poste dalla comune dottrina e da una giurisprudenza ormai consolidata ad oggetto di osservazione e sistemazione da una prospettiva assiologico-sostanziale, allo stesso tempo tuttavia tenendosi fermo l'inquadramento di formale fattura dell'ordine delle fonti (si pensi, ad es., ai limiti all'abrogazione mediante referendum e, per ciò stesso, a mia opinione, anche per via legislativa, laddove si tratti di preservare una tutela "minima" a beni costituzionalmente protetti).

Possiamo naturalmente discutere – torno a dire, a scanso di ogni possibile fraintendimento del mio pensiero – circa il retto significato di questo o quel principio, per come si reputi *temporis ratione* giuridicamente significante; qui, però, non si fa questione di merito bensì di metodo, ovverosia del fatto che la composizione delle *norme* (e non delle *fonti*) in sistema richieda comunque all'interprete di turno di portarsi oltre l'"involucro", la veste formale del singolo atto, per puntare diritto alla sua sostanza, portarla ad emersione, darne appunto la qualificazione alla luce dei valori.

Non indugio, ad ogni buon conto, ora su una questione della quale ho già più volte e da tempo discusso[22], tornando a riconsiderarla sotto più aspetti e per varie finalità teorico-ricostruttive. Ciò che solo conta è che l'intera visione del sistema non può prendere luce se non dall'etica pubblica repubblicana e tendere perciò alla sua ottimale affermazione, alle condizioni oggettivamente date, nell'esperienza.

5. L'ispirazione ad etica delle operazioni di bilanciamento tra beni della vita costituzionalmente protetti poste in essere dai giudici, nonché delle relazioni tra gli ordinamenti appartenenti alla grande "famiglia" delle liberal-democrazie

Non a caso, d'altronde, per indugiare ancora solo per un momento sull'azione svolta dagli organi di apparato al servizio dell'etica repubblicana, anche le operazioni di bilanciamento tra beni

[21] … rimanendovi, tuttavia, a mia opinione, soggetti per il caso che le innovazioni in parola si abbiano – piace a me dire – a finalità espansiva [v. il mio *I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in questa *Rivista*, Studi 2022/II, 12 maggio 2022, 473 ss. Cfr., ora, D. SCOPELLITI, *Restaurare l'ordine costituzionale dei principi fondamentali. Riflessioni a partire da Corte cost. sent. n. 125 del 2025*, in questa *Rivista*, Studi 2026/III, 19 settembre 2026, 1429 ss.].

[22] … a partire dal mio *Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative*, cit., spec. 240 ss.

della vita costituzionalmente protetti, quali prendono forma nelle sedi in cui si amministra giustizia (in ispecie, presso la Consulta), hanno per naturale punto di riferimento la tavola dei valori fondamentali disegnata nella Carta, risultando esse pure (pre)orientate dal "metaprincipio" della massimizzazione della tutela di tutti i beni evocati in campo dai casi, nell'intento di raggiungere una composizione degli stessi complessivamente appagante, ottimale appunto, in ragione dei peculiari connotati delle singole vicende processuali[23].

È chiaro che il canone fondamentale in parola può essere inteso e fatto valere a discrezione del singolo operatore di giustizia, per quanto una volta di più non possa essere sottostimato il rilievo assunto dal diritto vivente, nel significato qui datovi che tiene conto altresì del modo con cui lo stesso si rapporta a quelle consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale, di cui pure si diceva.

Certo si è, ad ogni buon conto, che il "metaprincipio" suddetto è figlio esso stesso di una macroverità costituzionale, quella appunto della tensione costante verso la massima affermazione possibile, alle condizioni di contesto, dei valori fondamentali cui dà voce la Carta, visti nel loro fare "sistema".

Per altro verso, a contenere, se non pure ad azzerare del tutto, l'ipersoggettivismo esasperato che parrebbe esser proprio dell'interpretazione giuridica, salvaguardata in tutto il suo formidabile potenziale espressivo in capo al singolo operatore di giustizia, soccorre, in aggiunta al diritto vivente e in non secondaria misura, il c.d. "dialogo" tra le Corti[24], con particolare riguardo, per ciò che attiene alla salvaguardia dei diritti fondamentali, a quelle europee, considerate sia *inter se* che per i modi con cui si rapportano alle Corti nazionali. Come si è tentato di mostrare in altri luoghi, la giurisprudenza messa a punto *extra moenia* può, infatti, giocare sia nel senso della stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali di diritto interno, sì da comporli in "indirizzi", nell'accezione propria del termine, che in quello del loro incessante rinnovamento. D'altronde, come si sa, la giurisprudenza perennemente oscilla tra i poli opposti della conservazione ed ulteriore prolungamento per un verso, dell'aggiornamento per un altro. Ciò che, ad ogni buon conto, ha specifico rilievo per le esigenze ricostruttive dello studio che si va ora facendo è che vengano col tempo a formarsi gli indirizzi in parola, vecchi o nuovi che siano, e – ciò che più importa – che si connotino tutti per la comune ispirazione da un patrimonio etico omnicondiviso, che poi – se ci si pensa – è la "colla" che tiene unite le liberal-democrazie, malgrado la crisi lacerante che nel tempo

[23] Sul "metaprincipio" in parola, tra gli altri v. A. RANDAZZO, *Il "metaprincipio" della massimizzazione della tutela dei diritti*, in Diritti fondamentali, 2/2020, 10 giugno 2020, 689 ss., e B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, *Primato del diritto dell'Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale*, in Giustizia Insieme, 31 marzo 2022. Critico nei riguardi del principio in parola R. BIN, in più scritti, tra i quali *Critica della teoria dei diritti*, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma *passim*; *Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti*, in *Dir. cost.*, 1/2019, 11 ss., spec. 21 ss.; ma v., volendo, anche i rilievi che a siffatta posizione scettica sono nei miei *Pentole o ombrelli costituzionali?*, in *Scritti per Roberto Bin*, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 754 ss., spec. 760 ss., e Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, in questa Rivista, Studi 2019/III, 18 dicembre 2019, 707 ss., spec. 714 in nt. 30. In tema, da ultimo, G. SCACCIA, Il custode della politicità dei diritti, in questa Rivista, Studi 2026/I, 28 febbraio 2026, 194 ss., e, dello stesso, *Tutela unionale e garanzia costituzionale dei diritti nel dialogo fra Corti*, in Rivista AIC, 1/2026, 16 marzo 2026, 128 ss.

[24] … che, peraltro, non di rado si risolve nel primo, concorrendo fattivamente al suo radicamento nell'esperienza.

presente le affligge[25] e pur nella varietà dei modi con cui i valori fondamentali ai quali si ispirano la loro organizzazione e il complessivo funzionamento si presentino come sostanzialmente comuni, ponendosi altresì a base del riconoscimento dei diritti fondamentali da parte di altri documenti normativi essi pure costituzionali *quoad substantiam*, le Carte dei diritti.

Questa vicenda è emblematicamente rappresentata dall'art. 2 TUE che – com'è noto – elenca i valori fondamentali dell'Unione, qualificandoli come comuni agli Stati membri, allo stesso tempo non tacendosi, all'art. 4.2, che i principi fondamentali di questi ultimi possano presentare tratti peculiari, nei cui riguardi l'Unione assume il solenne impegno di prestare ossequio[26]. La qual cosa equivale – per dirla con il linguaggio da me preferito – a riconoscere che la "macroverità" costituita dal ripudio di ogni forma di organizzazione ed espressione autoritaria può avere plurime forme di specificazione-attuazione, ciascuna delle quali e tutte assieme potendo quindi andare soggette a rinnovamento ed adattamento semantico a mutate condizioni oggettive di contesto.

È, poi, sempre in forza del "metaprincipio" suddetto che possono vedersi sotto la giusta luce ed apprezzarsi fino in fondo le complessive movenze delle relazioni interordinamentali in genere, riguardino – come si è da ultimo accennato – l'Unione europea e gli Stati membri come pure l'ordine internazionale e quello interno. Come si è tentato di mostrare altrove, il principio di apertura di quest'ultimo nei riguardi del primo si spiega pur sempre in funzione dell'ottimale salvaguardia dei valori transepocali di libertà ed eguaglianza costitutivi della *coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento, come a me piace chiamarla[27]; ed è perciò che le porte della cittadella statale si aprono ovvero si chiudono a seconda che *ab extra* s'immettano materiali normativi ed indirizzi giurisprudenziali idonei, nell'un caso, ed inidonei nell'altro, ad offrire un'accresciuta tutela alla coppia in parola. Insomma, è sempre il "metaprincipio" cui si faceva cenno poc'anzi ad azionare la fisarmonica, facendola ora espandere ed ora contrarre: sempre (e solo) in funzione dell'ottimale affermazione dell'etica repubblicana.

Il "dialogo" tra le Corti, cui pure si faceva richiamo, si pone, per l'aspetto ora considerato, quale una peculiare espressione del *principium cooperationis*, qui specificamente apprezzabile al piano dei rapporti tra gli operatori di giustizia ma idoneo – come si sa – ad informare di sé l'azione in genere dei pubblici poteri[28].

---

[25] In tema, v., utilmente, i contributi su *Crisi della democrazia costituzionale e dello Stato di diritto. In occasione dei trent'anni di "Diritto pubblico"*, in *Dir. pubbl.*, 3/2025, nonché, più di recente, AA.VV., *Quali virtù per il* rule of law*? Prospettive di giuristi e filosofi*, a cura di L. Corso, G. Barcellona e A.M. Scaravilli, Giappichelli, Torino 2026. V., inoltre, il *Rule of Law Report 2026. The rule of law situation in the European Union*, nonché *Country Chapter on the rule of law situation in Italy*, a cura della Commissione, 17 luglio 2026, nonché gli scritti su *Fundamental Rights and Equality. Contemporary Debates*, a cura di A. Di Martino, in *Dirittocomparati.it*, *Special Issue*, IX-2 (2026).

[26] Riferimenti a riguardo dei modi con cui prende forma la comunanza dei valori in parola, pur nelle loro varie articolazioni ed espressioni in seno agli Stati membri, possono aversi dal mio *Rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, spec. sez. I.

[27] Alla illustrazione delle mutue implicazioni che si hanno tra i valori in parola è dedicata una densa riflessione teorica di G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Bari - Roma 2009.

[28] Sul principio in parola, *ex plurimis*, v. A. CARMINATI, *Oltre la leale collaborazione. Al crocevia delle attribuzioni costituzionali degli organi dello Stato*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, e, più di recente, gli scritti

Se ne hanno plurime espressioni; ed è interessante notare come tutte al fondo si pongano in funzione servente nei riguardi dell'etica di cui ora si discorre, pur se in modi ora più ed ora meno marcati e vistosi.

Così, per fare ora solo uno degli innumerevoli esempi che possono al riguardo addursi, l'esperimento da parte dei giudici comuni del tentativo d'interpretazione conforme, in ciascuna delle sue articolazioni e in tutte assieme (dunque, anche a diritto internazionale e "comunitario"[29]), prima (ed eventualmente in vece) che sia presentata una questione di legittimità costituzionale alla Consulta, per un verso, può considerarsi una forma particolarmente espressiva di "leale cooperazione" tra legislatore e giudici (e pratici del diritto in genere); per un altro verso, risponde, poi, ad una evidente finalità di economia processuale, nel mentre e per un altro verso ancora (che – se ci si pensa – è il più rilevante di tutti) ha per obiettivo di assicurare l'ottimale implementazione dei valori fondamentali nel loro fare "sistema".

Alla medesima *ratio* – se ci si pensa – s'ispira l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte dell'Unione che, nelle sue peculiari espressioni sul terreno su cui maturano le più salienti vicende dei diritti fondamentali, non ha soltanto – come comunemente si dice – l'obiettivo di salvaguardare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione stessa ma – di più – mira a rendere ancora più salda quella comunanza dei valori fondamentali di cui è parola nell'art. 2 TUE, sopra già richiamato. Insomma, è sempre l'etica repubblicana a premere per la propria affermazione, al piano dei rapporti di diritto interno come pure a quelli interordinamentali.

---

di G. REPETTO,*Sul costituzionalismo collaborativo: una prospettiva continentale*, in *Quad. cost.*, 4/2025, 995 ss., e, nella stessa *Rivista*, M. CARTABIA, *La collaborazione fra poteri come principio costituzionale*, 1005 ss.; C. FASONE,*Il costituzionalismo collaborativo tra Ue e Stati membri alla prova del* rule of law backsliding, 1013 ss., e A. KAVANAGH, *Collaborative Constitutionalism as Practice and Principle*, 1023 ss., sollecitati dal libro di quest'ultima *The Collaborative Constitution* (Cambridge University Press, 2023), nonché I. DE CESARE, *Sul possibile ruolo del Presidente della Repubblica quale garante della leale collaborazione tra poteri dello Stato*, in Nomos, 1/2025, 18 giugno 2025, 1 ss. Quanto alle più salienti espressioni del principio stesso sul versante dei rapporti Stato-Regioni, riferimenti possono aversi da F. COVINO, *Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, Jovene, Napoli 2018; F. BOCCHINI, *Per una interpretazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni* ex parte populi *e non* ex parte principis, in Nomos, 2/2025, 17 ottobre 2025, 1 ss., e C. CARUSO, Colà onde si puote ciò che si vuole*? Sul problematico innesto della leale collaborazione nella funzione legislativa*, in *Le Regioni*, 6/2025, 1289 ss.; nella stessa *Rivista*, v., inoltre, S. PARISI, *Materie, interferenze ed equivoci:* prevalere *e* cooperare *nel regionalismo giurisprudenziale*, 1307 ss., e G. SCACCIA, *Sussidiarietà e funzione legislativa*, 1347 ss., nonché i contributi che sono nel num. spec., suppl., del 2026, dedicato a *Il principio di leale collaborazione negli ordinamenti composti*. Di S. PARISI, v., *amplius*, *Diritti in equilibrio. Stato, regioni e cooperazione in un nuovo* welfare, Editoriale Scientifica, Napoli 2025; inoltre, D. SCOPELLITI, *L'equilibrio imperfetto: Stato regionale e Stato sociale nell'età della crisi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2026, spec. 121 ss. Di un "costituzionalismo collaborativo" discorrono, ora, anche M. CARTABIA, *Custodi della democrazia. La Costituzione, le Corti e i confini del politico*, Egea, Milano 2026, e G. PITRUZZELLA, *Il problema della democrazia in Europa*, relaz. al Convegno AIC su *L'Unione europea a confronto con la Costituzione della Repubblica italiana*, Torino 10-11 ottobre 2025, in Rivista AIC, suppl. al fasc. 2/2026, spec. 19 ss. Di quest'ultimo v., ora, anche *L'Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia*, Mondadori, Milano 2026. Infine, L. CASTELLI, *Le virtualità inespresse del principio di leale collaborazione*, in *Stato Diritti Autonomie Europa. Scritti in onore di S. Mangiameli*, I, Giappichelli, Torino 2026, 236 ss.

[29] Chiaramente ormai impropria questa etichetta, qui nondimeno utilizzata esclusivamente perché se ne fa – com'è noto – parola nell'art. 117 Cost.

Ci si avvede così che la cooperazione ridonda e si converte, perlomeno secondo modello se non pure (se non in parte) secondo esperienza, in fedeltà alla Repubblica, nel suo fare tutt'uno con la solidarietà che sollecita tutti gli attori in campo a produrre uno sforzo corale in funzione dell'appagamento dei più pressanti bisogni emergenti dal corpo sociale, pur sempre rivisti alla luce dell'etica pubblica repubblicana[30].

6. Il modello sotto *stress*, per effetto delle plurime e gravi emergenze che affliggono il tempo presente, e la conseguente, marcata sottolineatura dell'impellente bisogno di pratiche espressive di solidarietà e fedeltà alla Repubblica, ovverosia eticamente ispirate, da parte di quanti hanno la possibilità di porle in essere, a beneficio delle persone maggiormente vulnerabili ed esposte

Il modello fin qui in estrema sintesi rappresentato con riguardo all'azione dei pubblici poteri al servizio dell'etica repubblicana implica, nondimeno, un contesto in seno al quale a ciascun attore istituzionale ed a tutti assieme sia offerta l'opportunità di svolgere in modo fisiologico le funzioni che gli sono assegnate. Non sempre, tuttavia, è così, ed anzi soprattutto nel tempo presente plurimi fattori concorrono ad esercitare un'azione distorsiva del modello stesso, non consentendogli di affermarsi così come per la Carta avrebbe dovuto e dovrebbe essere.

Mi riferisco, in particolare, alle emergenze di vario genere e, in ispecie, a quella economica ed a quella bellica, peraltro – come si sa – tra di loro strettamente connesse[31]. In un contesto in cui il tessuto di cui si compone la Comunità internazionale appare essere gravemente sfilacciato[32] e soffiano impetuosi venti di guerra in molte parti del pianeta, anche – come si sa – in territori a noi vicini, le liberal-democrazie sembrano trovarsi – si è detto altrove – sotto assedio. Se ne ha, pertanto, una condizione di vera e propria sofferenza in cui versa l'etica repubblicana cui dà voce la Carta costituzionale, obbligata a patire corpose e vistose contrazioni del suo formidabile potenziale espressivo.

---

[30] Sul dovere di fedeltà alla Repubblica, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, v., part., quelli di A. MORELLI, tra i quali il suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013, con le precisazioni che sono ora in *La fedeltà alla Repubblica come dovere interpretativo*, in AA.VV., *I doveri inderogabili di solidarietà nel diritto costituzionale e nel diritto canonico*, a cura di A. Fusco e I. Zuanazzi, in corso di stampa. Quanto alla solidarietà, riferimenti ed indicazioni possono ora aversi da C. TRIPODINA, *L'età dei doveri. Costituzione e solidarietà*, Luiss University Press, Roma 2026, spec. 123 ss., ma *passim*; *adde*: A. BONOMI, *Principio di solidarietà e doveri: brevi osservazioni problematiche su un rapporto complesso*, in *L'arte del dialogo. Liber amicorum in onore di S. Prisco*, cit., I, 243 ss., e L. D'ANDREA, *Il principio di fraternità nel prisma del principio di sussidiarietà*, in Diritti fondamentali, 1/2026, 2/2026, 24 giugno 2026, 269 ss.

[31] La diffusione delle emergenze è, peraltro, testimoniata dalla crescente frequenza con cui se ne fa parola nella legislazione corrente (oltre diecimila volte solo a partire dal 1990, secondo il calcolo effettuato da C. IANNELLO, *Lo stato del potere. Politica e diritto ai tempi della post-libertà*, Meltemi, Milano 2025, 181).

[32] Su *La crisi delle istituzioni del multilateralismo*, v., almeno, i contributi al Seminario di *Quaderni costituzionali* svoltosi a Bologna il 27 febbraio 2026, ora in Forum di Quaderni costituzionali, 3/2026, 7 ottobre 2026.

D'altro canto, quel modello di società di uomini liberi, eguali, partecipi della cosa pubblica, ecc., cui si è poc'anzi fatto cenno, anche in tempi di quiete non avrebbe potuto trovare realizzazione se non in parte, lo scarto tra disegno ed esperienza essendo comunque, dove più dove meno, ineliminabile[33]. L'emergenza, però, ne dilata la portata, oggi più ancora di ieri, allorquando emergenze di altro genere, quale quella terroristica dovuta all'azione scellerata delle brigate rosse, avevano causato una ferita profonda nel corpo sociale e, per ciò stesso, nella Costituzione. Gli stessi organi preposti alla garanzia di quest'ultima, a partire dalla Corte costituzionale, si sono trovati costretti ad adattare il loro operato alla congiuntura del tempo, facendo pertanto valere in forma *quodammodo* temperata il rispetto della legge fondamentale della Repubblica. Non a caso – come si ricorderà – la giurisprudenza costituzionale ha prestato generoso avallo alle misure pudicamente qualificate dalla sent. n. 15 del 1982 come "insolite", ma – diciamo pure – incostituzionali, varate dal Governo per fronteggiare l'operato dei terroristi, prolungando in misura abnorme i tempi della carcerazione preventiva a carico di persone sospette di appartenere alle BR, al fine di evitare che, una volta riacquistata la libertà, potessero tornare a fare di uomini innocenti bersagli da colpire in modo più o meno casuale.

Oggi, però, non è soltanto la libertà personale a trovarsi sotto *stress* bensì l'intero catalogo dei diritti di libertà, soprattutto quelli maggiormente legati alle vicende del mercato: è, infatti, di tutta evidenza che l'aumento dei prezzi del carburante e, in genere, dei beni di consumo registratosi per effetto della guerra in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto le persone che hanno i redditi più bassi, tant'è che la fascia di povertà si è vistosamente dilatata e tende sempre di più a crescere.

Ebbene, è proprio nelle congiunture in cui la comunità è chiamata ad affrontare le prove più dure ed impegnative che vengono naturalmente ad essere ulteriormente rimarcati i doveri di

[33] Non a caso, d'altronde, diffuse per l'intera trama costituzionale sono le c.d. modifiche tacite dell'originario dettato: una qualifica – è bene rammentare – che non si riferisce al fisiologico avvicendamento nel tempo di norme regolatrici di una data materia bensì al patologico e, a volte, prepotente affermarsi di talune torsioni del disegno costituzionale, non poche delle quali a mezzo di comportamenti concludenti [sulla vessata questione, tra gli altri, v. AA.VV., *Mutamenti costituzionali*, a cura di A. Mangia, R. Bin, in *Dir. cost.*, 1/2020; M. CALAMO SPECCHIA, *La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali*, in Rivista AIC, 1/2020, 17 febbraio 2020, 266 ss.; Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2021, 21 maggio 2021, 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023; E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale esistenziale. Un'ipotesi di studio preliminare*, in Costituzionalismo.it, 2/2023, 19 ottobre 2023, 26 ss., e, della stessa, *L'incudine e il martello. Itinerari del pensiero su permanenza e mutamento in un ordine costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; M.P. IADICICCO, *Modifiche tacite della Costituzione e rigidità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; i contributi. al conv. AIC su *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, Brescia 27-28 ottobre 2023, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, nonché, per ciò che attiene alla dimensione sovranazionale, F. SAVASTANO, *Trasformazioni costituzionali nell'allargamento dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino 2023. Altre indicazioni in A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. alla parte II. Contrario all'utilizzo della categoria teorica in parola A. SPADARO, *Interpretazione costituzionale e coscienza sociale*, in Rivista AIC, 2/2026, 23 giugno 2026, 360 ss., che la considera concettualmente incerta].

solidarietà e di fedeltà alla Repubblica, specie a carico delle persone che hanno le maggiori disponibilità e sono pertanto chiamate a rendere testimonianza di fattiva adesione ai valori fondanti la Repubblica. Allo stesso tempo, risultano viepiù evidenziati i diritti fondamentali di quanti dalle prestazioni rese da pubblici poteri e privati si attendono un qualche ristoro alla condizione di grave sofferenza in cui versano.

Diritti e doveri, insomma, non restano sempre uguali a se stessi ma variano, per consistenza ed intensità, anche (e soprattutto) in ragione dei contesti in cui si fanno valere. Possono, cioè, espandersi ovvero contrarsi a fisarmonica, incidendo pertanto variamente sulla qualificazione che soprattutto nelle sedi di garanzia si dà delle misure adottate per far fronte alle congiunture di cui si ha man mano riscontro. In breve, la ragionevolezza delle misure stesse richiederebbe di essere apprezzata non soltanto alla luce del contesto ma anche (e specificamente) degli effetti che esse determinano in relazione alla condizione dei loro destinatari che – come si viene dicendo – non è uguale per tutti i componenti la comunità.

Non saprei dire cosa possa farsi per dare pratico senso a questa sommaria indicazione teorica. Non troverei, tuttavia, nulla di strano se, per fare solo il primo esempio che viene in mente, ciascun componente la comunità fosse dotato di un tesserino identificativo indicante la fascia di reddito cui appartiene, in base alla quale sopportare in misura ridotta il costo di alcuni beni di prima necessità, tra i quali il carburante che sovente è utilizzato per spostamenti dovuti a motivi di lavoro o di salute, imputandosi quindi allo Stato il di più dovuto ai privati gestori di alcuni servizi[34].

Insomma, le soluzioni suscettibili di essere adottate al fine di dare – fin dove possibile – pratico senso all'etica pubblica repubblicana possono essere le più varie; ed è interessante notare che tutti i componenti la comunità organizzata sono chiamati a concorrere, ciascuno secondo le proprie possibilità, allo scopo, mettendo in atto comportamenti, attuosi ovvero omissivi, a quest'ultimo linearmente conducenti.

Dalla prospettiva da cui qui rapidamente si guarda alle più salienti vicende sia dell'apparato che della comunità, riconsiderandole per il modo con cui si rapportano alla tavola dei valori fondamentali positivizzati, antiche e ad oggi consolidate credenze richiedono di essere viste sotto una luce almeno in parte diversa da quella da cui sono usualmente osservate.

Si ha così conferma che la netta distinzione e vera e propria contrapposizione tra diritti fondamentali e doveri inderogabili (o, diciamo pure, parimenti fondamentali), cui – come si sa – si fa esplicito richiamo nell'art. 2 della Carta, sfuma sensibilmente fino a dissolversi del tutto, una volta che sia messa a fuoco dal punto di vista dell'etica repubblicana, del suo irriducibile bisogno di potersi affermare nell'esperienza al meglio di sé, alle condizioni oggettivamente date.

I diritti fondamentali, infatti, come si è tentato di argomentare in altri luoghi, racchiudono in sé, *proprio perché tali*, ovverosia per l'attitudine che hanno di porsi a base dell'intero ordinamento, una ineliminabile carica deontica. Abbiamo, insomma, tutti il dovere di esercitarli e farli valere al meglio

[34] Rammento al riguardo che il Presidente del Consiglio Meloni ha di recente dichiarato che il Governo si accinge a varare misure volte a venire incontro ad istanze avvertite da una fascia crescente di persone in condizioni di particolare bisogno. Si tratta, tuttavia, di vedere se si passerà dalle promesse ai fatti, in un quadro complessivo connotato da un'impennata vistosa dell'inflazione; ed è chiaro che le risorse da qualche parte si dovranno pur attingere, fatalmente con nuovi gravami fiscali a carico della generazione presente e, di sicuro, anche di quelle a venire.

delle nostre possibilità, non soltanto – diciamo così – per un fatto egoistico, di appagamento di aspettative alle quali ciascuno di noi particolarmente tiene in vista della ottimale realizzazione della propria personalità, ma anche (e – a me pare – soprattutto) al fine di evitare che abbiano ad affermarsi pratiche imitative degeneri, idonee a portare allo sfilacciamento del tessuto sociale e, dunque, a pregiudicare l'integra trasmissione nel tempo della comunità cui tutti apparteniamo. Insomma, l'eventuale involuzione autoritaria dell'ordinamento non necessariamente si ha per effetto di un colpo di Stato che a forza si imponga; può anche aversi per colpe diffuse in seno alla comunità governata, laddove cioè si abbiano pratiche sociali discoste dall'etica repubblicana. Gli uomini che non camminano a testa alta e con schiena diritta, se pochi, fanno un danno solo a sé stessi; se molti o, peggio, moltissimi, lo fanno anche al consorzio civile cui appartengono.

I diritti fondamentali sono così naturalmente sollecitati dall'etica a convertirsi in doveri parimenti fondamentali: l'esempio reso con le pratiche quotidiane di vita sociale è più eloquente ed efficace delle mere dichiarazioni d'intenti che restino a volte sterili ed anzi contraddette dai fatti.

Ci si avvede così che il costante esercizio dei diritti è naturalmente portato a risolversi altresì in una testimonianza di solidarietà, seppur meno appariscente di altre, e, a un tempo, di fedeltà alla Repubblica, nella sua densa accezione, assiologicamente qualificata, che la vede quale intima e fattiva adesione ai valori che stanno a base della Repubblica stessa.

7. L'etica repubblicana è ancora viva e vegeta?

Prima di chiudere la succinta riflessione ora svolta, occorre tentare di dare risposta al cruciale quesito se l'etica pubblica repubblicana sia ancora viva e vegeta ovvero se abbia patito delle menomazioni e, se sì, quali ne siano l'entità e gli effetti.

Giova, al riguardo, muovere dalla premessa, dietro accennata, secondo cui si dà una differenza di fondo tra i principi della Carta che, nel modo più immediato e diretto, danno voce all'etica e le norme che, pur portandone esse pure l'immagine e concorrendo variamente alla sua implementazione nell'esperienza, non attengono all'essenza costituzionale. Punto naturale di riferimento per l'esame della questione ora posta sono, infatti, i primi, non pure le seconde, senza nondimeno con ciò voler minimamente sottostimare il rilievo da queste assunto al fine dell'affermazione dell'etica e, perciò, dell'analisi delle sue vicende nel tempo. Non a caso, d'altronde, comunemente si pensa che modifiche di vario segno aventi ad oggetto disposti della Carta considerati inespressivi dei principi si reputano lecite, a differenza di quelle riguardanti i principi stessi, non consentite o meglio – come si è dietro rilevato – consentite unicamente a finalità espansiva, altra questione ancora essendo poi quella relativa ai criteri in applicazione dei quali poter stabilire senza soverchie incertezze quando di ciò si abbia davvero riscontro. Non si trascuri, infatti, la circostanza per cui può rivelarsi erronea l'impressione che si sia in presenza di una dilatazione della portata di un principio laddove potrebbe aversi proprio l'inverso.

A mio modo di vedere, un banco di prova particolarmente attendibile per la verifica che ci si accinge a compiere è dato dall'idea di Costituzione consegnataci dai rivoluzionari francesi a fine Settecento e mirabilmente scolpita nel notissimo art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Per quanto, infatti, il "nucleo duro" di etica pubblica repubblicana descritto dalla nostra legge

fondamentale, al pari peraltro di altre venute alla luce nel secondo dopoguerra, si presenti assai più consistente rispetto alla sua originaria conformazione, per come rappresentata dalle Carte costituzionali graziosamente concesse dal sovrano in tempi ormai andati, l'essenza costituzionale è rimasta – a me pare – integra. E, invero, dove non c'è riconoscimento dei diritti fondamentali e separazione dei poteri, non c'è (e non può esservi) neppure Costituzione, nell'accezione invalsa negli ordinamenti di tradizioni liberal-democratiche. L'evoluzione del modello è, ovviamente, da mettere in conto e se n'è peraltro avuta sicura conferma (basti solo pensare alla "invenzione" di diritti diversi da quelli di liberale memoria per un verso, alla distribuzione della sovranità tra centri istituzionali, centrali e periferici, di cui un tempo non si aveva cognizione alcuna, per un altro verso). Ciò che, nondimeno, conta è stabilire appunto se il modello stesso sia rimasto integro nella sua essenza: da qui e solo da qui dipendono le sorti dell'etica repubblicana.

Ora, a me pare che la risposta al quesito sopra posto non sia affatto agevole da dare. Il quadro complessivo che ci viene consegnato dall'esperienza, segnata da vistose oscillazioni e non poche, gravi contraddizioni, risulta infatti in più punti incerto ed appannato, sì da non consentire di esprimere un giudizio sicuro in un senso o nell'altro. Si danno, nondimeno, alcune linee al suo interno che risultano alquanto marcate; ed è su di esse, dunque, che conviene fermare, con la massima rapidità, l'attenzione.

La prima è che si è col tempo assistito alla "invenzione" di nuovi diritti fondamentali, al punto che quelli espressamente enunciati nella Carta, del cui rilievo ovviamente non si discute, sembrano ormai essere minori per numero e, in qualche caso, consistenza rispetto ai nuovi, dei quali non si ha riscontro *per tabulas*. È vero che una sensibile dottrina ha prodotto uno sforzo poderoso, davvero encomiabile, per riportare anche i nuovi ai vecchi, facendo leva sulle formidabili aperture del linguaggio costituzionale, in ispecie sulle non comuni potenzialità espressive di cui è dotata la libertà personale, non per mero accidente posta in testa al catalogo costituzionale[35]. Tuttavia, il carattere forzoso, almeno in relazione ad alcuni dei diritti in parola, dell'operazione condotta risulta evidente; in ogni caso, non v'è chi non veda come altro sia il riconoscimento implicito di un diritto, altra cosa la sua testuale menzione, accompagnata da indicazioni riguardanti la peculiare tutela spettante al diritto stesso e i limiti entro i quali può farsi valere. È pur vero, però, che hanno allo scopo posto rimedio le Carte dei diritti di cui si è avuta un'autentica fioritura in seno alla Comunità

[35] Sulla conformazione a maglie larghe e talora larghissime del tessuto costituzionale, dopo G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 2/1989, 229 ss.; M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi*, 1997, 103 ss., e AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa 2016, v., tra gli altri, B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in Rivista AIC, 2/2022, 8 giugno 2022, 142 ss., e, nella stessa *Rivista*, J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 29 agosto 2022, 110 ss.; i contributi al convegno AIC svoltosi a Messina e Taormina dal 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, e, ancora, L. BUFFONI, *Il metodo del diritto costituzionale. La natura e l'artificio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. 234 ss., e I. DE CESARE, *Il linguaggio costituzionale tra testo e interpretazione*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2024, nonché, se si vuole, il mio *Linguaggio della Costituzione e linguaggio dei suoi interpreti*, in federalismi.it, 11/2026, 8 aprile 2026, 137 ss. Sui margini di manovra, ora più ed ora meno consistenti, che di riflesso si hanno per gli interpreti, riferimenti, di recente, in A. MARCHESE, *L'eco delle regole. Ermeneutica giuridica e «interpretazione musicale» nell'età dell'algoritmo (rileggendo S. Pugliatti)*, in AA.VV., *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1940-1947)*, a cura di G. Perlingieri, ESI, Napoli 2026, 289 ss.

internazionale. Si è, nondimeno, trattato di una soluzione non pienamente appagante, che non ha sciolto alcuni nodi teorici ad oggi aggrovigliati e che, ad ogni buon conto, è cosa assai diversa da quella che avrebbe potuto aversi per effetto di alcune mirate innovazioni apportate alla Costituzione con le procedure di cui all'art. 138.

Basti solo pensare alla condizione d'innaturale coabitazione in cui versano i diritti fondamentali originari e quelli sopravvenuti, veicolati in ambito interno da leggi comuni e, ciononostante, considerati abilitati a partecipare ad operazioni di bilanciamento sia *inter se* che con i primi, potendo persino affermarsi, nel corso di una vicenda processuale data, a discapito di questi ultimi[36].

Il vero è che singolare e, a dirla tutta, ripugnante appare essere l'idea di diritti fondamentali, nella loro densa e qualificante accezione, la cui sorte sia rimessa alla esclusiva volontà della maggioranza di turno, testimoniata dall'approvazione di leggi comuni che vi danno il riconoscimento. Per quanto, poi, in astratto anche le leggi approvate a maggioranza assoluta, *ex* art. 138, possano dirsi espressione della maggioranza stessa, ugualmente alcune innovazioni alla Carta, tra le quali appunto quelle di cui ora si discorre, richiedono di venire alla luce con i più larghi consensi. Come si è fatto ancora di recente notare, posto che il riconoscimento dei diritti fondamentali è l'essenza stessa della Costituzione, ovverosia del documento normativo in cui l'intera comunità organizzata rinviene la qualifica della propria identità assiologicamente qualificata, l'idea che possa aversi una disciplina riguardante quest'ultima che possa venire a formazione a colpi di maggioranza equivarrebbe all'affermazione di una *Costituzione di parte*, ovverosia in buona sostanza di una "non-Costituzione".

Sta di fatto che, per un verso, molti diritti fondamentali sono stati (e seguitano ad essere) messi a punto dalla giurisprudenza, protagonista di quel "dialogo" tra le Corti di cui si è fatta poc'anzi parola; ed in ogni caso, pur laddove si sia avuta la ricezione delle Carte con legge comune, è mancata, in relazione a non pochi diritti, una congrua regolamentazione volta a darvi l'opportuna specificazione-attuazione, sì da assicurare alle essenziali indicazioni da esse offerte l'inveramento nell'esperienza.

Insomma, l'apporto dato dal legislatore al riconoscimento ed alla salvaguardia dei diritti è risultato di gran lunga meno consistente di quello venuto dalla giurisprudenza, con i vantaggi ma anche con gli inconvenienti che ne discendono, per un verso potendosi avere una giustizia mirata, caso per caso, idonea ad adeguarsi alle peculiari, complessive esigenze dei casi stessi, che però, per un altro verso, si presenta non di rado oscillante ed incerta, perlomeno fintantoché non si formino indirizzi interpretativi espressivi di diritto vivente.

---

[36] Discorso a parte richiede – come si sa – di esser fatto in relazione alla Carta dei diritti dell'Unione europea, cui è comunemente riconosciuto rango costituzionale, restando nondimeno soggetta, secondo dottrina e giurisprudenza correnti, all'osservanza dei "controlimiti". Al di là delle aporie teoriche ad oggi perduranti, per il modo con cui questa categoria teorica è intesa e fatta valere, sta di fatto che anche la Carta in parola porta con sé il vizio di origine dovuto alla ricezione in ambito interno dei Trattati con leggi comuni, secondo quanto si viene dicendo nel testo.

D'altro canto, nessun appiglio offre la lettera dell'art. 11 alla soluzione ormai invalsa, adottata – come pure è assai noto –, al momento della nascita delle Comunità europee e di poi tralaticiamente ribadita con l'avvento dell'Unione, esclusivamente per la ragione politica che altrimenti non vi sarebbero stati i numeri in Parlamento per una esecuzione dei Trattati con atti di forma costituzionale.

È anche in questa luce che si coglie uno dei tratti maggiormente marcati dell'esperienza costituzionale del tempo presente. Se, infatti, da un canto, si è assistito alla proliferazione di nuovi diritti, è pur vero che ciò si è avuto grazie all'opera costante e particolarmente incisiva dei giudici che hanno prodotto (e seguitano quotidianamente a produrre) uno sforzo poderoso per "supplire" – come suol dirsi – all'inerzia ed alle complessive mancanze del legislatore.

Di qui, dunque, una vistosa torsione delle dinamiche riguardanti l'organizzazione o, diciamo pure, una marcata alterazione degli equilibri istituzionali tradottasi in uno scostamento parimenti vistoso dal modello di Costituzione e di Stato costituzionale espresso dall'art. 16 della Dichiarazione del 1789, dietro richiamato.

Il vero è che numerose e particolarmente attendibili sono le testimonianze dello stato di sofferenza in cui versa la tipizzazione dei ruoli istituzionali e, dunque, della crescente confusione dei poteri di cui si ha diffuso riscontro[37]; e basti solo pensare ai casi in cui i giudici, mossi dal pur encomiabile intento di dare ristoro a bisogni diffusamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo sociale, fanno un uso a volte forzato del canone dell'interpretazione conforme, finendo in

[37] Non è un caso, d'altronde, che il principio in parola sia stato, nel tempo a noi più vicino, e seguiti ad essere oggetto di un animato confronto tra gli studiosi, con esiti di vario segno: *ex plurimis*, v., sopra tutti, G. SILVESTRI, che è tornato a trattarne di recente, dopo i noti studi di alcuni decenni addietro, in *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Enc. dir., I tematici*, V (2023), *Potere e Costituzione*, diretto da M. Cartabia e M. Ruotolo, 1122 ss., nonché in *Corte costituzionale e separazione dei poteri: considerazioni sulla giurisprudenza recente in tema di conflitti di attribuzione*, in Rivista AIC, 1/2025, 3 febbraio 2025, 53 ss. V., inoltre, part., i contributi all'incontro di Siena del 14 marzo 2024 su *La separazione dei poteri nello stato contemporaneo. In ricordo di Giovanni Grottanelli de' Santi*, a cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi e L. Violini, ESI, Napoli 2025, ed all'incontro di Messina del 27-28 giugno 2024 su *Separazione dei poteri, indirizzo politico e garanzie costituzionali*, i cui Atti sono in corso di stampa; e, ancora, G. SCACCIA, *L'etica della funzione giudiziaria. Fra teoria dell'interpretazione e separazione dei poteri*, in *Quad. cost.*, 2/2023, 459 ss.; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Mimesis, Milano 2023; R. ROMBOLI, Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri, in questa Rivista, Studi 2023/III, 12 settembre 2023, 815 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023; gli scritti che sono in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1/2023; C. PINELLI, *L'influenza del principio di separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee*, in Rivista AIC, 2/2024, 8 maggio 2024, 126 ss.; F. MERUSI, *Separazione dei poteri e organizzazione amministrativa. Mutazioni nell'ordinamento italiano*, in *Lo Stato*, 22/2024, 37 ss.; E. DE GREGORIO, *I nuovi orizzonti dei rapporti fra Corte Costituzionale e Parlamento*, in Giustizia Insieme, 15 ottobre 2024; M. MANETTI, *Giurisprudenza costituzionale e convenzioni sulla separazione dei poteri*, in *Rivista AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2024, 27 novembre 2024, 70 ss.; L. D'ANDREA, Discrezionalità e separazione dei poteri, alla luce della lezione di Gaetano Silvestri, in questa Rivista, Studi 2025/I, 12 febbraio 2025, 150 ss.; F. MARIGONDA, *Il modello tedesco tra controllo di legittimità costituzionale e separazione dei poteri*, in *Diritti fondamentali*. (www.dirittifondamentali.it), 1/2026, 8 aprile 2026, 184 ss.; G. MENEGATTO, Lo "spazio" della Corte costituzionale dinanzi all'inerzia del legislatore, in questa Rivista, Studi 2026/I, 27 aprile 2026, spec. 376 ss.; L. FABIANO, *Separazione dei poteri fra dottrine costituzionali e dichiarazioni emergenziali: i dazi di Trump come banco di prova del costituzionalismo statunitense*, in federalismi.it, 13/2026, 6 maggio 2026, 26 ss., nonché, se si vuole, i miei La Costituzione sotto stress e la piramide rovesciata, ovverosia le più vistose torsioni a carico della separazione dei poteri e del sistema degli atti espressivi di pubbliche funzioni (note minime su una spinosa questione), in questa Rivista, Studi 2023/III, 2 ottobre 2023, 871 ss., e, nella stessa *Rivista*, *Il* mix *di normazione e controllo presente in alcune pratiche istituzionali: dal modello alle torsioni dell'esperienza*, 1° luglio 2024, 822 ss., e *Il costituente occulto: l'invenzione di nuove tecniche decisorie alla Consulta e il* vulnus *recato al principio della separazione dei poteri per effetto della commistione dei ruoli di* Corte-legislatore *e di* Corte-giudice, 2/2026, 29 giugno 2026, 768 ss.

buona sostanza con lo riscrivere in misura non trascurabile i testi di legge, per non dire dei casi in cui gli stessi enunciati della Carta costituzionale sono piegati ad improprie ricognizioni semantiche, pur se motivate in ragione dell'affermazione dei valori fondamentali dell'ordinamento, e dunque dell'etica pubblica repubblicana. E, ancora si pensi ai casi in cui tutto ciò si ha per mano del giudice costituzionale, le cui "proposte" interpretative, pur laddove contenute in pronunzie di rigetto, esprimono una considerevole forza persuasiva, sollecitando la formazione di un indirizzo interpretativo che, grazie alla fattiva cooperazione dei giudici comuni, può quindi concretarsi in un nuovo diritto vivente.

La "leale cooperazione" di giudici comuni e Corte costituzionale ha poi – come si sa – non poche forme espressive. È stata, infatti, la coraggiosa intraprendenza dei primi, artefici di innovative soluzioni interpretative veicolate da alcune questioni di costituzionalità prospettate alla seconda, a indurre quest'ultima a mettere da canto il limite del rispetto della discrezionalità del legislatore, giovandosi peraltro allo scopo di inusuali tecniche decisorie e soluzioni argomentative[38], quali ad es. quella della doppia pronunzia inaugurata in *Cappato* o l'altra della conversione delle "rime obbligate" di crisafulliana memoria nelle "rime possibili" o – come pure si è detto da una sensibile dottrina[39] – nei "versi sciolti".

Viene, però, in tal modo a prodursi un effetto di mutua ricarica tra l'azione dei giudici e quella della Corte, con accelerata frequenza sollecitati a portarsi sempre più in avanti, erodendo porzioni di territorio un tempo considerate di esclusivo dominio del legislatore, con quella conseguente confusione dei ruoli istituzionali, cui si è poc'anzi fatto cenno.

Ora, priva di senso è l'obiezione secondo cui ciò che solo conta è che il riconoscimento dei diritti comunque si abbia, pur se – come si è venuti dicendo – in sedi istituzionali ed a mezzo di atti diversi da quelli allo scopo, secondo modello, richiesti: come dire che il fine giustifica il mezzo, laddove – come si è fatto opportunamente notare da un'accreditata dottrina – "i fini non

[38] … a riguardo delle quali, riferimenti possono di recente aversi da M. LADU, *Il controllo alternato della Corte costituzionale. La difesa attiva dei diritti fondamentali e la cedevolezza nella verifica dei presupposti per la realizzazione dell'indirizzo politico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, Giappichelli, Torino 2025, e A. RANDAZZO, *Il giudice costituzionale "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato*, in questa *Rivista*, Studi 2025/III, 6 novembre 2025, 1576 ss. Sulle più salienti esperienze e tendenze della giurisprudenza costituzionale, v., inoltre, di recente ed utilmente, V. BALDINI, *Organo di garanzia dello Stato di diritto e/o legislatore parallelo: il bifrontismo della Corte costituzionale*, in *Diritti fondamentali*, 1/2026, 3 marzo 2026, 155 ss., e I. SPADARO, *Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale: judicial activism o «supplenza» legislativa?*, in questa *Rivista*, Studi 2026/I, 30 marzo 2026, 239 ss. Infine, D. VIGLIATURO, *La Corte costituzionale di fronte all'enigma degli effetti delle sentenze di accoglimento: considerazioni sull'evoluzione delle tecniche decisorie*, in *Consulta OnLine*, Studi 2026/II, 31 agosto 2026, 1285 ss., nonché, volendo, v. anche il mio *Il costituente occulto: l'invenzione di nuove tecniche decisorie alla Consulta e il* vulnus *recato al principio della separazione dei poteri per effetto della commistione dei ruoli di* Corte-legislatore *e di* Corte-giudice, cit.

[39] Il riferimento è – come si sa – ad un pensiero di D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di* ri-accentramento *della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. 101 ss., ulteriormente precisato in *La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva a* felix culpa*, a gabbia troppo costrittiva*, in *Sistema penale*, 2/2021, 3 febbraio 2021, 5 ss.

giustificano mai i mezzi, perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini"[40]. È, infatti, chiaro non esser affatto la stessa cosa che i nuovi diritti si rivestano delle forme indicate nell'art. 138, ricevendo quindi svolgimento a mezzo degli atti comuni di normazione, ovvero che siano *omisso medio* "inventati" per via giurisprudenziale. La tipicità dei ruoli – come qui pure si è tenuto a precisare – è tratto qualificante la Costituzione, come tale dunque indefettibile; ed è appena il caso qui di accennare, sia pure solo di passaggio e rimandando ad altri luoghi di riflessione per gli opportuni approfondimenti, che ciò vale anche (e in primo luogo) al piano dei rapporti tra gli organi della direzione politica *inter se*, non essendo oltre modo tollerabile l'erosione costante e pressoché sistematica che si ha del ruolo del Parlamento da parte del Governo. Di certo, dunque, non è ulteriormente rafforzando il ruolo di quest'ultimo che si risana la condizione del primo che – come mi è venuto ancora di recente di dire – è (e resta) il grande malato del sistema[41], tutt'altro, dal momento che si accentua ancora di più lo squilibrio già esistente.

La tipicità dei ruoli – è questo il punto che mi preme qui ulteriormente rimarcare – è, anche (e soprattutto) dal punto di vista etico-costituzionale, una condizione indefettibile, per la elementare ragione che i due elementi costitutivi della Costituzione, *ex* art. 16, sopra cit., si pongono quali le due facce di una sola medaglia, entrambe necessarie per dare valore alla essenza costituzionale: *simul stabunt vel simul cadent*, insomma.

Per chiudere. L'etica pubblica repubblicana ha vitale bisogno che i principi fondamentali dell'ordinamento che, nel modo più genuino ed immediato, vi danno voce, ponendosi quali la sua forma elettiva di positivizzazione, siano costantemente intesi e fatti valere per il modo con cui fanno "sistema" sia con le norme sostantive che con quelle di organizzazione della Carta, ricevendo quindi lineare svolgimento e progressiva affermazione per effetto delle discipline normative in genere e legislative in ispecie, in primo luogo, e, a seguire, degli atti dei giudici e degli altri organi di apparato, in spirito di autentica e feconda cooperazione con i componenti la comunità, parimenti chiamati a concorrere in quest'opera che incessantemente si svolge e rinnova al servizio dei valori fondanti la Repubblica.

Il mantenimento dell'equilibrio complessivo del sistema è, dunque, di cruciale rilievo, esattamente come lo è (o, diciamo meglio, lo *sarebbe*…) quello posto in essere da quanti hanno, a vario titolo, responsabilità di governo e dell'intera collettività al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, senza la quale risulta gravemente incisa fino ad essere per intero sacrificata l'opportunità offerta ad uomini ed esseri viventi in genere di godere di un fisiologico svolgimento ed ottimale maturazione della loro vicenda terrena. Se, infatti, l'ambiente è, in considerevole misura, inquinato e deturpato, si può sopravvivere, ma non è di certo la stessa cosa che vivere respirando aria pura e non contaminata. Anche l'etica pubblica repubblicana, a mia opinione, sopravvive ma v'è il rischio incombente che possa, prima o poi, contrarre un male

[40] A. PUGIOTTO, *Dalla "porta stretta" alla "fuga" dalla giustizia costituzionale? Sessant'anni di rapporti tra Corte e giudici comuni*, in *Quad. cost.*, 1/2016, 169. Cfr., sul punto, N. CASTELLANO, *La "Ragion di Stato" e la Costituzione italiana. Riflessioni sulla compatibilità costituzionale del "fine che giustifica i mezzi" nella difesa bellica della Repubblica*, in federalismi.it, 20/2026, 15 luglio 2026, 1 ss.

[41] Ragguagli, volendo, nel mio *Governare la Repubblica: modello, esperienze, prospettive*, in Diritti fondamentali, 3/2026, 28 settembre 2026, 84 ss.

inguaribile che potrebbe esser causa di indicibili sofferenze e portare, in tempi brevi, alla sua estinzione.

Francamente, non saprei dire se si sia già superato il punto di non ritorno, così come, a dire di molti esperti, parrebbe essere accaduto per l'ambiente. L'uomo, tuttavia, dispone di risorse formidabili alle quali attingere per tentare di risollevarsi dalle sabbie mobili nelle quali si è da sé stesso immesso e in cui va sempre di più sprofondando.

Voglio sperare che vi riesca, salvo che non intenda insensatamente imitare il Barone di Münchhausen...